



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

---

Approvato con Delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 89 del 30 ottobre 2012

## *Indice*

**Articolo. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione**

**Articolo 2 – Presupposto impositivo**

**Articolo 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati, terreni ed aree fabbricabili**

**Articolo 4 – Soggetti passivi**

**Articolo 5 - Soggetto attivo**

**Articolo 6 - Base imponibile**

**Articolo 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

**Articolo 8 - Detrazione per l'abitazione principale**

**Articolo 9 – Assimilazioni**

**Articolo 10 - Esenzioni**

**Articolo 11 - Quota riservata allo Stato**

**Articolo 12 - Versamenti**

**Articolo 13 - Dichiarazione**

**Articolo 14 – Accertamento**

**Articolo 15 - Sanzioni e interessi**

**Articolo 16 – Riscossione coattiva**

**Articolo 17 – Rimborsi**

**Articolo 18 – Contenzioso**

**Articolo 19 – Potenziamento Ufficio Tributi**

**Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel **Comune di Borgo San Lorenzo** dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Borgo San Lorenzo assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per **“pertinenze dell’abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per **“fabbricato”** si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per **“area fabbricabile”** si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto od in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti comproprietari;
- e) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse<sup>1</sup>.

#### Articolo 4

#### SOGGETTI PASSIVI

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che *“Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **Articolo 5**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borgo San Lorenzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

### **Articolo 6**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 il moltiplicatore è 160;
  - b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
  - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;

- d. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore è 60; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 il moltiplicatore è 55.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore od il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
  4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  5. Nel caso di ultimazione od uso parziale dell'edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore venale dell'area, determinato come dal precedente comma 4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell'edificio rispetto a quella totale.
  6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma delle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere per il quale il catasto non ha assegnato rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria.
8. Su richiesta del contribuente, il responsabile del Servizio Tecnico attesta se un'area è fabbricabile. Lo stesso responsabile obbligatoriamente, ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, comunica al contribuente a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza l'avvenuta adozione di atti in base ai quali un'area sia divenuta edificabile od abbia subito modificazioni sulle caratteristiche di edificabilità, entro 180 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione di tali modifiche.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, su proposta del Servizio Tecnico, la Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune e sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; l'agevolazione decorre allora dal momento della presentazione. In entrambi i casi l'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva;
  - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
    - fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone;

- l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia.

### **Articolo 7**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote o le detrazioni d'imposta possono essere individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati a beneficiare delle agevolazioni previste nel presente regolamento e/o nella delibera di cui sopra.

### **Articolo 8**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, sono detratti 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro e dunque l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a 600 euro.



4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Articolo 9**

### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **Articolo 10**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Unioni dei Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810 del 27 maggio 1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in quanto il Comune di Borgo San Lorenzo è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui alla lettera C del comma 1 dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla lettera A dell'articolo 16 della Legge n. 222 del 20 maggio 1985;
- i) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3bis dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 26 febbraio 1994, in quanto il Comune di Borgo San Lorenzo risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

## **Articolo 11**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, l'aliquota di base di cui al primo periodo del comma 6 del richiamato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì:

- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;
  - alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
  - agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
  - alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
  4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
  5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 12**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso in cui il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal soggetto che cede l'immobile.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare tramite bollettino di conto corrente postale appositamente approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta deve essere versata arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice

tributo, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Qualora l'imposta annuale dovuta sia pari od inferiore ad € 4,00 il relativo versamento non deve essere effettuato.

### **Articolo 13**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

### **Articolo 14**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, il Comune può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con deliberazione della Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni

ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 15**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la

mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
7. Per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 16**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 17**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 8 dell'articolo 16 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia di 10,00 euro.

## **Articolo 18**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

## **Articolo 19**

### **POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

1. La Giunta Comunale verifica annualmente le potenzialità della struttura organizzativa dell'Ufficio Tributi con il Funzionario Responsabile, concordando con lo stesso, in sede di attribuzione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le soluzioni necessarie per un'efficiente attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
  - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale;
  - b) con affidamento dell'incarico a soggetto esterno coadiuvato e controllato dall'Ufficio Tributi.
3. Ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio Tributi del Comune sono attribuiti, qualora previsti dalla normativa, con atto della Giunta Comunale, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi. La misura del compenso è determinata in percentuale sulle riscossioni conseguenti le attività del presente articolo e può variare da un minimo ad un massimo in funzione della modalità di gestione scelta per l'attività di controllo.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. In deroga al comma 2 dell'articolo 12 del presente regolamento, per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste per legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste per legge e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
3. Per il solo anno 2012, gli eventuali adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento possono essere individuati anche con separata deliberazione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione nazionale ed al Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Borgo San Lorenzo.
5. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.